

RESIDENZA IN TEMPO REALE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che introduce il "Cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, c. 1, lettere a), b) e c) - trasferimento di residenza da altro Comune e dall'estero, cambi di abitazione, scissioni e aggregazioni) non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- b) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC dell'Ufficio Anagrafe del Comune;
- c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito stampato (ALLEGATO 1 oppure ALLEGATO 2).

I cittadini appartenenti all'Unione Europea o a Stati Terzi, oltre alla dichiarazione devono presentare anche la documentazione indicata (ALLEGATO A oppure ALLEGATO B).

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi:

- per raccomandata, indirizzata a:
Comune di CIMBERGO - Ufficio Anagrafe Via Codrobbio, 7 – 25050 CIMBERGO (BS),
- per fax al numero 0364/48023
- per via telematica:
- all'e-mail info@pec.comunecimbergo.eu oppure info@comune.cimbergo.bs.it

REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPISTICHE DEGLI ACCERTAMENTI

A seguito della dichiarazione resa, l'ufficio anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime; rilascerà all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990.

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione verranno effettuati dei controlli per verificare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

MODELLI

ALLEGATO 1: Richiesta di Iscrizione – Cambio indirizzo stesso comune

ALLEGATO 2: Dichiarazione di trasferimento all'Estero

ALLEGATO A: documentazione necessaria per i cittadini non comunitari

ALLEGATO B: documentazione necessaria per i cittadini comunitari